



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI AVELLINO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                    |                          |                   |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>MARENGHI</b>    | <b>ENZO MARIA</b>        | <b>Presidente</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>DE GRUTTOLA</b> | <b>GIOVANNI</b>          | <b>Relatore</b>   |
| <input type="checkbox"/> | <b>DE SIMONE</b>   | <b>GIOVANNI BATTISTA</b> | <b>Giudice</b>    |
| <input type="checkbox"/> |                    |                          |                   |

SI RILASCI PER USO STUDIO


ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 368/14 depositato il 25/03/2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010602236/2013 IRPEF-ALTRO 2011 contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO

**proposto dal ricorrente:**  
DEL SORBO LEOPOLDO  
C DA TIERZI 13 83040 FLUMERI AV

**difeso da:**  
CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO AV



SEZIONE  
N° 3  
REG.GENERALE  
N° 368/14  
UDIENZA DEL  
04/07/2014 ore 11:00

SENTENZA  
N°  
857/03/14

PRONUNCIATA IL:  
4 LUG. 2014

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL  
10 OTT. 2014

Il Segretario  
**IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE**  
*Maria Rosaria Bianchino*

## CONCLUSIONI

Il sig. Del Sorbo Leopoldo, residente in Flumeri (AV.) alla via Tierzi n. 13, elettivamente domiciliato in Ariano Irpino (AV.) alla Via Fontana Angelica n. 1, presso lo studio del rag. Vincenzo Castellano, dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio, nel ricorso conclude e chiede:

- 1) la nullità dell'avviso di accertamento per mancata individuazione del periodo di imposta preliminarmente e pregiudizialmente valutare la legittimità dell'atto di accertamento con riferimento alle norme di legge ivi richiamate;
- 2) dichiarare che le somme versate sul conto corrente oggetto della presente ripresa sono da imputare alla società;
- 3) dichiarare nulle le sanzioni irrogate in quanto illegittime e prive di fondamento giuridico;
- 4) condannare l'Amministrazione finanziaria, al pagamento delle spese di giudizio, così come previsto dall'art. 15 D. Lgs 546/1992, nella misura di euro 1.000,00, che riterrà di giustizia,
- 5) la sospensione degli effetti esecutivi dell'avviso di accertamento impugnato;

L'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni al ricorso depositate in data 10.04.2014 conclude e chiede di rigettare il ricorso.

Spese come da allegata nota.

## FATTO

Il ricorrente del Sorbo Leopoldo impugna l'avviso di accertamento n. Tfk 010602236/2013 con il quale l'Agenzia delle Entrate accerta redditi non dichiarati pari ad euro 26.568,00, che sommati al reddito dichiarato di euro 21.483,00, ai sensi



dell'art. 41bis del D.P.R. n. 600/1973, determina il reddito imponibile per l'anno 2011 in euro 48.600,00; di conseguenza accerta maggiori imposte ai fini Irpef, addizionale regionale e addizionale comunale, con sanzioni ed interessi.

Il reddito da recuperare a tassazione per l'anno 2011 scaturisce da una indagine bancaria e quindi dai versamenti effettuati sul conto corrente bancario personale n. 1001641-8 acceso presso la Banca Popolare di bari, filiale di Grottaminarda, acquisiti in sede di attività di polizia Giudiziaria, di cui la procura della repubblica di Ariano Irpino ha rilasciato il prescritto Nulla Osta per l'utilizzo ai fini fiscali.

Gli importi accertati di euro 26.568,00 (versamenti sul conto corrente bancario n. 1001641-8 sopra indicato) e non dichiarati.

Il contribuente impugna l'avviso di accertamento eccependone in diritto l'illegittimità per violazione del disposto dell'art. 42, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973: "accertamento privo di qualsiasi motivazione" espressamente voluta dal 2° comma del citato art. 42 e dall'art. 38, comma 4° e 5°, del D.P.R. 600/1973.

Nel merito eccepisce l'illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto, come già dichiarato nel P.V.C. del 22.05.2013, redatto dalla Guardia di Finanza, gli importi versati sul conto vanno imputati per intero alla società officine leone s.r.l. della quale il ricorrente è socio ed amministratore unico.

Il motivo per cui vanno imputati alla società di cui è socio ed amministratore unico è perché tali importi sono frutto di vendite di merci effettuate senza fattura dalla società Officine Leone s.r.l., oltretutto l'amministratore non è titolare di alcuna partita IVA e, non esercente alcuna attività commerciale o artigianale.

L'Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni contesta quanto eccepito dal ricorrente e chiede il rigetto del ricorso non sussistendo il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento in quanto, facente riferimento al PVC della Guardia di Finanza, vige il

critério della motivazione per relationem che soddisfa tutti i requisiti voluti dalla legge.

Per quanto riguarda l'attribuzione di quanto accertato alla C.M.B. s.r.l. non è stato dimostrato alcun collegamento tra i versamenti e la merce venduta senza fattura.

La mediazione tributaria ha esito negativo.

All'udienza del 11.04.2014, la Commissione tributaria provinciale di Avellino, sez. 3, sospende l'esecutività dell'atto impugnato subordinandola alla prestazione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a copertura dell'intero importo, da depositarsi entro 15 giorni. Fissa per la discussione del merito l'udienza del 4.07.2014, ore 11,00.

Alla pubblica udienza odierna, sentita la relazione del giudice relatore e la discussione orale dei rappresentanti delle parti che insistono per l'accoglimento dei rispettivi scritti difensivi, il Collegio decide come da dispositivo.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento.

Ritiene questo Collegio come nella fattispecie in esame, l'analisi debba puntualizzarsi sulla procedura utilizzata dall'Ufficio nella sua potestà accertatrice ai fini della legittimità dell'avviso di accertamento.

In proposito, è d'uopo evidenziare come l'avviso di accertamento costituisca il provvedimento finale di un iter complesso, che, nel caso per cui è causa, ha il suo presupposto nel processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza di Ariano Irpino in data 22.05.2013, e nell'autorizzazione della Procura della Repubblica di Ariano Irpino a consentire ai verificatori ad effettuare le indagini finanziarie a carico del ricorrente.

Trattasi di un atto amministrativo presupposto che non può non far parte della documentazione che l'Ufficio deve produrre, almeno nel caso di contenzioso, per consentire al contribuente di averne conoscenza e valutarne gli aspetti giuridici ai fini di una corretta difesa.

SI RILASCIÀ PER USO STUDIO

2004  
USO STUDIO  
SI RILASCI  
Tale mancato assolvimento di conoscenza e produzione, ad avviso del Collegio, comporta una carente motivazione dell'avviso di accertamento con l'effetto della sua invalidità in conformità alla disposizione dell'art. 7, 1° comma, della legge n. 212/2000 (cd. Statuto del contribuente) che espressamente sancisce come "gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama".

Il Collegio ritiene che la legge 212/2000 è una legge quadro che regola i principi a cui le altre leggi che regolano la materia fiscale si devono adeguare, e tanto si evince dalla solennità con cui iniziano i vari dettati della legge stessa laddove all'art. 1 viene specificato che "le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possano essere derogate o modificate solo espressamente"

Nel caso in esame è circostanza pacifica in atti che l'avviso di accertamento impugnato è stato redatto dall'Agenzia delle Entrate per relationem mediante un generico riferimento ad un processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza di Ariano Irpino in data 22.05.2013.

E' pacifico che nell'accertamento l'Ufficio ha recepito le risultanze di tale PVC senza compiere alcun esame critico del suo contenuto con riferimento alle operazioni bancarie compiute dal ricorrente, e senza fare cenno ai motivi per cui era stata disposta l'indagine bancaria a carico del ricorrente.

L'indagine bancaria svolta a carico del ricorrente fu autorizzata al fine di accertare eventuali ricavi evasi a carico della società cui il contribuente è socio e Amministratore Unico e non a carico del ricorrente. Quindi si deve ritenere che sia la

RILASCIATO PER USO STUDIO

Guardia di Finanza di Ariano Irpino che l'Agenzia delle Entrate (ecco perché l'avviso di accertamento è privo di esame critico) abbiano erroneamente attribuito i ricavi evasi, scaturiti dall'indagine bancaria, al ricorrente e non alla società di cui era Amministratore Unico e socio, essendo il conto corrente intestato al contribuente solo una copertura per il versamento dei ricavi in nero della società.

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di motivazione "per relationem" il contribuente che eccepisce il difetto di motivazione per rinvio ad atti sconosciuti o disconosciuti, onde ottenere l'annullamento dell'atto impugnato deve provare che gli atti ai quali fa riferimento l'atto impositivo sono a lui sconosciuti, ma anche che almeno una parte del contenuto di essi sia necessaria ad integrare la motivazione dell'atto impositivo e che quest'ultimo non la riporta, per cui non è comunque venuto a sua conoscenza.

Nella fattispecie, il contribuente è vero che è venuto a conoscenza del PVC ma non è venuto a conoscenza di quanto in contenuto, nel senso che nessuna documentazione dei versamenti è stata allegata, neanche sede contenziosa.

Per quanto sopra esposto il ricorso va accolto.

Altro aspetto che, ad avviso del Collegio, comporta la nullità dell'accertamento, e quindi l'accoglimento del ricorso, attiene il merito della fattispecie.

Con Sentenza 13 novembre 2013, n. 25474, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo, in un'indagine finanziaria effettuata nei confronti di una società, e utilizzare i dati desunti da rapporti finanziari intestati a persone fisiche ad essa collegata (come soci, amministratori) se l'Amministrazione finanziaria prova, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o la sostanziale riferibilità alla società dei conti o di alcuni dati. All'Agenzia delle Entrate non grava l'onere di provare la pertinenza dell'attività rispetto a tutte le movimentazioni derivanti dai rapporti bancari:



ARON USC STUDIO  
sarà il contribuente, in tale situazione a dover dimostrare l'estraneità delle operazioni contestate.

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare la questione relativa ai poteri degli uffici finanziari nell'attività di acquisizione dei dati utilizzabili ai fini dell'accertamento, in materia di imposte dirette, con specifico riferimento al caso - ricorrente nella specie - in cui tali dati siano attinti da conti intestati ai soci o agli amministratori, e non alla società sottoposta ad accertamento. Sul punto, è ormai pacifico ritenere che, in caso di indagine finanziaria condotta nei confronti di una società, è legittimo acquisire e utilizzare anche i dati risultanti dai conti correnti intestati alle persone fisiche con essa collegate quali soci, amministratori o procuratori speciali quando l'Amministrazione finanziaria provi, anche per presunzione, "la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati". Ne deriva che l'Agenzia delle Entrate l'Agenzia delle Entrate, nel caso in esame, doveva imputare alla società i redditi derivanti dall'indagine bancaria svolta a carico del contribuente, disposta appunto per verificare eventuale evasione.

Orbene nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate avuto il processo verbale della Guardia di Finanza doveva imputare i movimenti bancari alla società, anche se il conto corrente era intestato all'amministratore unico.

Ritiene questo Collegio che debbano essere attribuite alla Società quelle operazioni che, per il loro valore, e periodicità debbano ritenersi estranee alle normali esigenze di vita del ricorrente; non appaiono qualificabili come operazioni "personali" per sostenere le esigenze di famiglia, i versamenti - sia in assegni che in contanti - effettuati sul conto del Del Sorbo, soggetto socio della società e amministratore Unico della stessa per complessivi € 26.568,00.

E dunque, a vedere di questo Collegio, non possono riferirsi ad operazioni personali tutte quelle operazioni di versamento di grande valore monetario, come nel caso in esame.

Dunque il ricorso può trovare accoglimento, in quanto il collegio ritiene privi di qualsivoglia forza presuntiva in dati bancari in considerazione della prova offerta in giudizio dal contribuente, tra l'altro non oggetto di specifiche controdeduzioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Questo Collegio non considera, quindi, sussistente alcuna manifestazione di capacità contributiva incompatibile con la capacità reddituale già dichiarata per l'anno oggetto di accertamento, né considera fiscalmente imponibili le somme accreditate sul conto corrente del contribuente.

Assorbiti gli altri motivi, il ricorso è meritevole di integrale accoglimento e la particolarità delle questioni trattate impone la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, sez. 3

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Avellino li 04.07.2014

IL RELATORE-ESTENSORE

(DR GIOVANNI DE GRUTTOLA)

IL PRESIDENTE

(PROF. ENZO MARIA MARENGHI)